



**CONTRATTO DI FORNITURA DI N. 3 SOLLEVATORI A BRACCIO
TELESCOPICO**

C.I.G. 6063759439

TRA

Regione del Veneto – Giunta Regionale, con sede in Venezia - Dorsoduro n. 3901, Codice Fiscale 80007580279 rappresentata nel presente atto da, nato a (...) il, il quale interviene nella sua qualità di ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale del Veneto n. 54 del 31.12.2012;

E

Lenzi s.r.l. – Macchine Agricole Industriali, avente sede legale in Borgo Valsugana (TN), Via Puisle n. 41 - 38051, Codice Fiscale n. 1647740222, rappresentata nel presente atto dail quale interviene nella sua qualità di Procuratore e legale rappresentante della predetta impresa, di seguito denominata per brevità il "Fornitore";

si conviene e si stipula quanto segue:

L'anno duemilaquindici, il giorno del mese di presso la sede della Sezione della Regione del Veneto in, le Parti, come sopra comparse, premettono:

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 2444 del 16 dicembre 2014 è stato approvato lo schema degli acquisti di competenza regionale riferiti alla formazione della Colonna Mobile regionale;
- con Decreto del Direttore della Sezione Protezione Civile n. 141 del 18 dicembre 2014 è stata indetta la procedura in economia, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, per l'individuazione dell'operatore economico a cui affidare la fornitura di n. 3 sollevatori a braccio telescopico (CIG: 6063759439);
- che con Decreti del Direttore della Sezione Protezione Civile n. 165

del 31 dicembre 2014 e n. del l'appalto di cui trattasi è stato aggiudicato in via definitiva ed efficace alla Società Lenzi s.r.l. – Macchine Agricole Industriali, avente sede legale in Borgo Valsugana (TN), Via Puisle n. 41 - 38051, Codice Fiscale n. 1647740222;

- che il fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto della fornitura e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica e che l'offerta proposta in sede di gara consente di soddisfare tutte le condizioni previste negli atti di gara sopra citati;

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 – Premesse

Gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto: l'allegato A (Disciplinare di Gara), l'allegato B (Offerta Tecnica) e l'allegato C (Offerta Economica).

Articolo 2 – Oggetto

La Regione del Veneto, come sopra rappresentata, affida al Fornitore, che, come sopra rappresentato, accetta, la fornitura di n. 3 sollevatori a braccio telescopico.

Articolo 3 – Durata del contratto

Il presente contratto ha una durata di 60 giorni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto.

Articolo 4 - Obbligazioni del Fornitore

Il Fornitore garantisce il rispetto delle norme vigenti e la fornitura secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le prescrizioni di cui sopra o le norme sopravvenute, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore.

Articolo 5 – Corrispettivo

La Regione Veneto, per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto, si impegna a corrispondere al Fornitore quanto risulta dall'offerta economica allegata sub C al presente contratto.

Il pagamento del corrispettivo avverrà secondo le modalità previste dall'art. 17 del Disciplinare di Gara, allegato sub A al presente contratto.

Articolo 6 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto.

Le Parti danno reciprocamente atto che il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) da riportare nelle transazioni finanziarie relative al presente contratto è il seguente: 6063759439.

Articolo 7 – Penali

In caso di mancata fornitura, o fornitura parziale o inesatta, dei beni oggetto del presente contratto o in caso di ritardo nella fornitura degli stessi, imputabili al Fornitore, la Regione del Veneto si riserva, previa contestazione degli addebiti, di applicare le penali previste dall'art. 19 del Disciplinare di Gara, allegato sub A.

L'ammontare delle penali applicate in base al presente capitolato sarà portato in detrazione dai corrispettivi da pagare o dalla cauzione, senza ulteriori formalità.

Il Fornitore non potrà chiedere la non applicazione delle penali, né evitare le altre conseguenze previste dal Disciplinare di Gara per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse sono dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà, se non ha provveduto a denunciare dette circostanze all'Amministrazione, entro cinque giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza.

In ogni caso, il Fornitore non potrà chiedere la non applicazione delle penali, adducendo l'indisponibilità di personale, mezzi o materiali di consumo, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, se non dimostra altresì, sempre con le

modalità di cui al precedente comma che non ha potuto evitare l'inadempimento.

La notifica dell'avvenuto impedimento determina la sospensione dei tempi di consegna; in ogni caso, la sospensione non può avere una durata superiore a 60 giorni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penalità.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione regionale a causa del ritardo/inadempimento del Fornitore.

Articolo 8 - Cauzione definitiva

Le Parti danno atto che il Fornitore ha provveduto al deposito della cauzione definitiva a favore della Regione del Veneto, pari ad un importo di Euro = (Euro,00) a mezzo rilasciata da Tale cauzione, prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Regione del Veneto.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione contraente, fermo restando quanto previsto nel citato articolo 19 del Disciplinare di Gara, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle relative penali.

La garanzia opera per tutta la durata del presente contratto, e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali; la garanzia sarà svincolata previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione verso il Fornitore.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il

Fornitore, dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.

Articolo 9 – Risoluzione del contratto

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 20 del Disciplinare di Gara, l'Amministrazione contraente si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti ed all'incameramento della cauzione definitiva, in caso di grave inadempimento o di ripetuti inadempimenti anche se non gravi da parte del Fornitore agli obblighi contrattuali.

L'inadempimento verrà contestato al Fornitore per iscritto dall'Amministrazione, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali l'Amministrazione non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura. Nel caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e, in particolare, di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto nel caso di regolare adempimento della fornitura.

Articolo 10 – Recesso

L'amministrazione contraente si riserva di recedere unilateralmente dal presente contratto avvalendosi della facoltà di recesso disciplinata dall'art. 21 del Disciplinare di Gara, tenendo indenne il Fornitore delle spese sostenute e delle forniture eseguite.

Qualora la CONSIP S.p.A. attivi, successivamente alla stipula del presente contratto, una convenzione avente parametri prezzo - qualità più convenienti, l'Amministrazione si riserva – qualora il Fornitore non acconsenta ad una modifica migliorativa delle condizioni economiche, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 13, del d.l. n. 95/2012,

convertito con legge n. 135/2012, e s.m.i. – il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione al Fornitore, con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Articolo 11 - Divieto di cessione del contratto

E' fatto assoluto divieto di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima.

Articolo 12 – Controversie

Le Parti concordano che tutte le controversie derivanti dal rapporto contrattuale, non risolvibili di comune accordo, saranno devolute in modo esclusivo ed inderogabile all'autorità giudiziaria del Foro di Venezia.

Articolo 13 – Consenso al trattamento dati personali

Le Parti dichiarano di dare reciproco consenso al trattamento dei dati e delle informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

Articolo 14 - Protocollo di legalità

Il Fornitore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al "Protocollo di Legalità" sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 24 luglio 2014 (e consultabile sul sito internet della Regione del Veneto), ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Articolo 15 - Spese contrattuali

Il Fornitore assume a proprio carico tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'IVA, che rimane a carico della Regione del Veneto.

Articolo 16 - Registrazione

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che la fornitura oggetto del presente contratto è soggetta al pagamento dell'IVA, per cui richiedono la registrazione del presente atto solamente in caso d'uso ex art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986.

Articolo 17 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, le Parti, di comune accordo, rinviano a quanto disposto dalla normativa in materia di appalti pubblici ed alle norme del Codice Civile.

Letto, approvato, sottoscritto.